



Promozione di nuove tecnologie di diffusione

Basi legali dal 1° luglio 2016

Indice

1	Basi legali	2
1.1	Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) – Modifica del 26 settembre 2014 (RU 2016 2131)	2
1.2	Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) – Modifica del 25 maggio 2016 (RU 2016 2151).....	2
1.3	Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione del 5 ottobre 2007 (RS 784.401.11) – Modifica del 10 giugno 2016 (RU 2016 2169).....	3
2	Spiegazioni.....	5
2.1	Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 29 maggio 2013 (FF 2013 4237)	5
2.2	Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) del 25 maggio 2016 – Rapporto esplicativo.....	6
2.3	Revisione parziale dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione del 10 giugno 2016 – Rapporto esplicativo.....	9

1 Basi legali

1.1 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) – Modifica del 26 settembre 2014 (RU 2016 2131)

Art. 58 Promozione di nuove tecnologie di diffusione

- 1 L'UFCOM può sostenere per un periodo limitato l'introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d'esercizio di reti di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento.
- 2 Può informare il pubblico sulle nuove tecnologie, in particolare sui presupposti tecnici e sulle possibilità d'utilizzo, e collaborare con terzi a tale scopo.
- 3 I contributi di cui ai capoversi 1 e 2 sono prelevati sui proventi della tassa di concessione (art. 22) e, se questi non bastano, sui proventi del canone radiotelevisivo.
- 4 Il Consiglio federale determina la quota riservata a questi contributi quando stabilisce l'importo del canone radiotelevisivo (art. 68a). Tale quota ammonta al massimo all'1 per cento dei proventi complessivi del canone.
- 5 Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce le condizioni per il versamento dei contributi.

Art. 109a Eccedenze delle quote di partecipazione al canone

- 1 Le eccedenze delle quote di partecipazione al canone destinate alle emittenti locali e regionali (art. 38) rimanenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono utilizzate per le concessioni con partecipazione al canone:
 - a. in ragione di un quarto, per la formazione e la formazione continua dei dipendenti;
 - b. in ragione di tre quarti, per promuovere nuove tecnologie di diffusione secondo l'articolo 58 e tecniche digitali di produzione televisiva.
- 2 Il 10 per cento al massimo delle eccedenze può essere utilizzato per informare il pubblico conformemente all'articolo 58 capoverso 2.
- 3 Il Consiglio federale determina l'entità dell'importo da destinare all'adempimento dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2. Tiene conto della quota da accantonare quale riserva di liquidità.
- 4 L'UFCOM accorda su richiesta i contributi di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale determina le condizioni e i criteri di calcolo dei contributi.

1.2 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) – Modifica del 25 maggio 2016 (RU 2016 2151)

Art. 50 Tecnologie di diffusione degne di promozione

(art. 58 LRTV)

- 1 L'UFCOM può versare contributi per l'introduzione del «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)».
- 2 Il DATEC fissa previamente a partire da quando sono disponibili sufficienti possibilità di finanziamento alternative. A tale scopo tiene conto in particolare della disponibilità di apparecchi di ricezione e del loro utilizzo.
- 3 Contributi agli investimenti per una determinata modalità di diffusione possono essere versati a un'emittente al massimo per dieci anni.

Art. 51 Genere e modalità dei contributi

(art. 58 LRTV)

- 1 I contributi all'introduzione di nuove tecnologie di diffusione sono versati solo su domanda.
- 2 Sono versati solo a emittenti svizzere.
- 3 Il contributo ammonta al massimo all'80 per cento dei costi di diffusione del programma. Sono computabili solo i costi di diffusione, commisurati all'utilità.
- 4 Se i mezzi a disposizione dell'UFCOM non sono sufficienti per soddisfare tutte le domande che adempiono le condizioni, nell'anno interessato tutti i contributi sono ridotti nella stessa proporzione. Il DATEC può stabilire un ordine di priorità.
- 5 È applicabile la legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.

Art. 82 Importo disponibile

(art. 109a LRTV)

- 1 Per gli scopi di utilizzazione di cui all'articolo 109a capoversi 1 e 2 LRTV sono a disposizione 45 milioni di franchi.
- 2 L'UFCOM determina gli importi da destinare ai vari scopi conformemente agli articoli 84 e 85.

Art. 84 Utilizzazione per la promozione di nuove tecnologie di diffusione

(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)

- 1 Il contributo di promozione a favore delle emittenti con partecipazione al canone ammonta al massimo all'80 per cento:
 - a. dell'indennizzo versato dall'emittente per la diffusione del suo programma via T-DAB;
 - b. degli investimenti necessari per la preparazione all'adozione di nuove tecnologie di diffusione.
- 2 Il DATEC definisce le spese computabili conformemente al capoverso 1 lettera b.
- 3 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

Art. 85 Utilizzazione per tecniche digitali di produzione televisiva

(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)

- 1 Il contributo di promozione a favore delle emittenti televisive con partecipazione al canone ammonta al massimo all'80 per cento delle loro spese computabili.
- 2 Il DATEC designa le tecniche di produzione televisiva degne di promozione.
- 3 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

1.3 Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione del 5 ottobre 2007 (RS 784.401.11) – Modifica del 10 giugno 2016 (RU 2016 2169)

Art. 11 Periodo di promozione di nuove tecnologie di diffusione

(art. 50 cpv. 2 ORTV)

- 1 La tecnologia di diffusione «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)» è ritenuta finanziabile ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 ORTV nella rispettiva regione linguistica, se nella regione in questione:
 - a. almeno la metà dei radioutenti ricorre alla tecnologia T-DAB; e
 - b. oltre i tre quarti delle economie domestiche di tipo privato e le collettività dispone di un apparecchio di ricezione T-DAB.

2 Per i valori di cui al capoverso 1 sono determinanti:

- a. per la quota di utilizzo T-DAB: la rilevazione di GfK Switzerland AG;
- b. per la quota delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività con un apparecchio idoneo alla ricezione T-DAB: la rilevazione della Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva.

3 Il contributo viene versato per l'ultima volta nell'anno in cui sono raggiunti i valori limite fissati nel capoverso 1.

Art. 12 Spese computabili per lo sviluppo di nuove tecnologie di diffusione

(art. 84 cpv. 2 ORTV)

Secondo l'articolo 84 capoverso 1 lettera b ORTV sono computabili gli investimenti per l'approntamento di segnali di trasmissione T-DAB. La tecnologia di preparazione deve soddisfare gli standard vigenti, riconosciuti a livello internazionale.

Art. 13 Tecniche di produzione televisiva degne di promozione

(art. 85 cpv. 2 ORTV)

1 Sono ritenuti degni di promozione gli investimenti in mezzi di produzione che servono alla fabbricazione (produzione) e all'elaborazione (postproduzione) di contenuti di programmi televisivi in immagini e suoni, nonché di servizi abbinati.

2 I segnali dei programmi e i servizi così prodotti devono essere conformi alle tecnologie usuali del mercato e soddisfare gli standard vigenti, riconosciuti a livello internazionale.

3 Gli investimenti devono:

- a. contribuire all'adempimento del mandato di prestazioni;
- b. essere commisurati all'utilità; ed
- c. essere in relazione diretta con il processo di produzione.

2 Spiegazioni

2.1 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 29 maggio 2013 (FF 2013 4237)

Promozione delle nuove tecnologie di diffusione (Art. 58)

Per riuscire a dare un sostegno più concreto alle nuove tecnologie per la diffusione terrestre sono previste diverse modifiche. Oltre ai costi generati dalla creazione della rete di trasmettitori (costi d'investimento), diventerà possibile sovvenzionare per un lasso di tempo determinato anche i costi per l'esercizio della rete di trasmettitori (costi d'esercizio) (cpv. 1). In più, la cerchia degli aventi diritto non sarà definita a priori nella legge, ma dal Consiglio federale (cpv. 5). Queste modifiche rendono possibile un certo margine di flessibilità che mira, da un lato, a favorire la costruzione dell'infrastruttura di trasmissione e, dall'altro, a ridurre anche l'indennizzo per la diffusione di programmi con diritto d'accesso da versare al titolare della concessione (cfr. art. 55 cpv. 2 LRTV). In tal modo aumenta l'attrattiva di queste nuove possibilità di diffusione sovvenzionate.

Sono considerati componenti della rete di trasmettitori tutti gli impianti necessari alla trasmissione del segnale: dal sito di produzione dei singoli segnali parziali (studio), al multiplex, il sistema che consente la diffusione dei segnali diversi contemporaneamente, alla diffusione per la ricezione individuale. Il finanziamento non si limita di conseguenza all'infrastruttura di diffusione vera e propria (distribuzione), ma include l'intera rete di trasmettitori, ivi compresi i dispositivi tecnici di preparazione del segnale (incluso l'instradamento). Questo ampliamento risponde appunto alla finalità del finanziamento: le nuove tecnologie di trasmissione del futuro non potranno venire alla ribalta se non si prosegue di pari passo all'ampliamento dei dispositivi tecnici per la preparazione e l'instradamento del segnale, che precedono e devono essere confacenti a tali tecnologie.

Come già detto, la legge non stabilisce una cerchia degli aventi diritto. Il Consiglio federale indicherà nella rispettiva ordinanza i destinatari delle sovvenzioni e i presupposti per il versamento dei contributi (cpv. 5). Una maggiore flessibilità consentirà di reagire in modo più rapido agli sviluppi tecnologici. In tal modo si tiene conto del principio della legalità. La promozione delle nuove tecnologie è concepita come una sovvenzione discrezionale. L'UFCOM, in qualità di autorità responsabile, decide sull'attribuzione dei contributi nel suo ambito di competenza. Non vi è d'altra parte alcun diritto all'attribuzione di una sovvenzione. A differenza di quanto accade per i contributi che prevedono un diritto alla prestazione, nel caso delle sovvenzioni discrezionali la qualità degli aventi diritto e i criteri di determinazione possono essere disciplinati nelle disposizioni esecutive⁵⁸.

Oltre a versare contributi, l'UFCOM può informare il pubblico sulle nuove tecnologie di diffusione in ambito radiotelevisivo. A tale scopo può collaborare con terzi (cpv. 2). Tra le possibili modalità di informazione si pensa alle campagne pubblicitarie o informative, come quelle realizzate in passato dalle PTT con i fondi provenienti dai canoni, ad esempio per l'introduzione delle onde ultracorte. L'obiettivo di questi contributi è sensibilizzare un vasto pubblico nei confronti di una nuova tecnologia di diffusione radiotelevisiva digitale terrestre.

I contributi continueranno ad essere prelevati principalmente sui proventi della tassa di concessione e, qualora non bastasse, sui proventi del canone radiotelevisivo (cpv. 3). La quota dei proventi del canone riservata a tale scopo non può superare l'1 per cento dei proventi complessivi del canone. Spetta al Consiglio federale stabilirne il valore nell'ambito della determinazione del canone (cpv. 4).

2.2 Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) del 25 maggio 2016 – Rapporto esplicativo

Tecnologie di diffusione degne di promozione (Art. 50)

Per favorire un sostegno più efficiente delle nuove tecnologie di diffusione terrestre, in occasione della revisione parziale LRTV 2014, l'articolo 58 LRTV è stato adeguato in diversi punti. Hanno subito modifiche soprattutto i costi computabili del sostegno (finora: i costi d'investimento, in futuro anche costi d'esercizio) e la cerchia degli aventi diritto (finora: emittenti con concessione come emittente, in futuro cerchia aperta di destinatari). Rimane invece invariato il finanziamento tramite la tassa di concessione (art. 22 LRTV) e il finanziamento sussidiario tramite il canone radiotelevisivo (art. 68a cpv. 1 lett. d LRTV 2014).

Capoverso 1: d'ora in avanti, il T-DAB rientrerà esplicitamente nell'ambito delle tecnologie di diffusione degne di promozione. Questo aspetto sinora era disciplinato nell'ordinanza del DATEC. Decade quindi la delegazione al DATEC (capoverso 2 vigente).

Capoverso 2: il sostegno di nuove tecnologie di diffusione è un finanziamento iniziale, ossia uno strumento di promozione limitato nel tempo. Già nel diritto vigente la promozione tecnologica è limitata. Oggi la finanziabilità dovrebbe essere valutata in base ai seguenti criteri: disponibilità di apparecchi di ricezione nella zona di diffusione, estensione della zona di diffusione, fabbisogno di investimenti per la tecnologia di trasmissione e tipo di finanziamento del programma. Nella prassi, l'esame di tali presupposti è troppo oneroso. In base ai criteri della disponibilità degli apparecchi di ricezione e della fruizione del DAB+, il DATEC stabilirà il momento a partire dal quale è data la finanziabilità di una tecnologia. Il DATEC deve comunicare questo termine in anticipo, affinché sia data la necessaria sicurezza per la pianificazione. Per la valutazione dei criteri sono disponibili dati appropriati rilevati nel quadro delle regolari indagini rappresentative riguardo al possesso di apparecchi di ricezione e alla fruizione delle diverse tecnologie di diffusione. La flessibilità è garantita in quanto il DATEC può emanare disposizioni transitorie per su casi particolari come è già stato fatto nel 2012, quando dopo l'abolizione della promozione del DVB-T, fino a un dato momento alcune spese hanno comunque beneficiato di un sostegno (cfr. disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 2012, RU 2012 6095).

Il *capoverso 3* corrisponde all'attuale capoverso 4 ed è inteso a sottolineare la funzione di finanziamento iniziale.

Genere e modalità dei contributi (Art. 51)

Analogamente a quanto esposto all'articolo 50, il Consiglio federale può definire la cerchia dei destinatari dei sussidi. Nella regolamentazione vigente era difficile combinare il tipo di sostegno (investimenti nella realizzazione di reti di trasmettitori) e la cerchia di destinatari (emittenti con concessione come emittente). In pratica, le emittenti investivano solo sporadicamente nelle reti di trasmettitori e il sostegno poteva avvenire mediante ammortamenti che l'emittente fatturava a terzi. Se un emittente investiva comunque in una rete di trasmettitori, la tracciabilità delle fatture finali era legata ad oneri sproporzionati rispetto all'importo del sussidio. Inoltre bisognava garantire che, al momento della determinazione dell'indennizzo della diffusione, le sovvenzioni che confluivano nelle reti di trasmettitori fossero tenute in debito conto dal concessionario di radiocomunicazione.

I contributi all'introduzione di nuove tecnologie di diffusione sono versati solo su domanda (cpv. 1). Pertanto nel capoverso 2 la cerchia di destinatari viene limitata alle emittenti svizzere (con o senza concessione come emittente). Possono dunque beneficiare della promozione tecnologica le emittenti svizzere concessionarie con o senza partecipazione al canone, ma anche quelle soggette all'obbligo di notifica.

Capoverso 3: per semplificare il più possibile l'assegnazione dei contributi, viene immediatamente effettuato un finanziamento parziale dei costi di diffusione. Un'emittente radiofonica che fa diffondere il proprio programma tramite T-DAB, ottiene una determinata quota dell'indennizzo alla diffusione in

forma di contributo alla promozione che può ammontare al massimo all'80 per cento dei costi di diffusione del programma. Sono ammessi solo costi adeguati e non discriminatori ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 LRTV. Così facendo si evita che le emittenti ne abusino stabilendo costi di diffusione eccessivi. Deve esserci un rapporto plausibile tra costi e benefici (cfr. messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV] del 18 dicembre 2002, FF 2003 1399, pag. 1541). L'adeguatezza è orientata tra l'altro alla capacità di diffusione, di cui necessita l'emittente per la diffusione del proprio programma. I costi che si ripercuotono a causa di una sotto occupazione non sono computabili.

Considerata l'attuale occupazione delle piattaforme di diffusione, la sovvenzione massima raggiungerebbe circa 5 milioni di franchi all'anno. Per una stima dei contributi a medio termine occorre partire dal presupposto che vi sia un'occupazione ancora migliore delle piattaforme di diffusione e altre piattaforme cosicché il contributo massimo da versare ammonterebbe a 9 milioni di franchi all'anno. Così facendo si offre un sostegno effettivo alle tecnologie che dovrebbe consentire di mantenere la fase simulcast relativamente breve. Ci si aspetta che i contributi possano essere significativamente ridotti già dopo 3 – 4 anni. A partire dal 2020 si prevede di diminuire gradualmente il sostegno per non creare inutili incentivi per la diffusione in simulcast.

Questa stima non comprende le emittenti con partecipazione al canone. Queste ultime continueranno ad essere sostenute mediante appositi mezzi a loro riservati (art. 109a LRTV 2014 in combinato disposto con l'art. 84, di cui sotto.).

Se i mezzi a disposizione dell'UFCOM non sono sufficienti per dare seguito a tutte le domande che soddisfano le condizioni, conformemente al capoverso 4 nell'anno interessato i contributi concessi sono ridotti in misura proporzionale. Ciò corrisponde all'attuale disposizione dell'articolo 51 capoverso 2 ORTV. Il DATEC può istituire un ordine di priorità conformemente all'articolo 13 capoverso 2 della 9 legge sui sussidi (LSu). Un possibile criterio potrebbe essere stabilito in funzione dell'importanza delle frequenze per la politica dei media.

Il *capoverso 5* è di natura dichiaratoria e corrisponde all'attuale articolo 51 capoverso 5 ORTV.

Importo disponibile (Art. 82)

All'articolo 82, il Consiglio federale determina l'entità dell'importo da utilizzare (conformemente all'art. 109a LRTV 2014). Le eccedenze delle quote di partecipazione al canone ammontano attualmente a 70 milioni di franchi. Sono composte dalle quote di partecipazione al canone radiofonico (16 milioni di franchi) e dalle quote di partecipazione al canone televisivo (54 milioni di franchi).

Per gli scopi di cui all'articolo 109a LRTV 2014 sono disponibili 45 milioni di franchi. Questo importo è utilizzato in ragione di un quarto per la formazione e il perfezionamento dei dipendenti e in ragione di tre quarti per promuovere nuove tecnologie di diffusione e tecniche digitali di produzione televisiva. Il 10 per cento massimo può essere utilizzato per informare il pubblico. Le restanti eccedenze delle quote di partecipazione al canone, pari all'incirca a 25 milioni di franchi, vengono accantonate quali riserve di liquidità.

In tal modo sono a disposizione al massimo 4,5 milioni di franchi per informare il pubblico, mezzi destinati a realizzare la campagna informativa sul passaggio dalla diffusione radiofonica analogica via OUC a quella digitale DAB+. Si mira ad accelerare la migrazione al DAB+ e mantenere possibilmente breve la fase simulcast (ossia la diffusione su entrambi i vettori), onde ridurre i costi per la promozione tecnologica conformemente agli articoli 58 e 109a LRTV 2014.

Per la formazione e il perfezionamento conformemente all'articolo 109a capoverso 1 LRTV 2014 sono a disposizione almeno 10,125 milioni di franchi, mentre per la promozione di nuove tecnologie di diffusione e tecniche digitali di produzione televisiva vi saranno perlomeno 30,375 milioni di franchi).

Capoverso 2: per considerare le diverse necessità della radio (promozione tecnologica) e della televisione (tecniche digitali di produzione televisiva), l'UFKOM effettuerà una pianificazione e ripartirà i mezzi tra i due media affinché siano disponibili non solo a breve bensì anche a medio termine.

Ecceденze destinate alla promozione di nuove tecnologie di diffusione (Art. 84)

Oltre alla promozione delle nuove tecnologie conformemente all'articolo 58 LRTV, il Parlamento ha stanziato ulteriori fondi per la digitalizzazione della radio e della televisione, nell'ordine di 30 milioni di franchi. Ai sensi dell'articolo 109a capoverso 1 LRTV 2014 a beneficiarne sono esclusivamente le emittenti locali con partecipazione al canone (13 tv regionali, 12 radio commerciali, 9 radio complementari).

La promozione delle nuove tecnologie conformemente all'articolo 84 si orienta principalmente alle norme di cui all'articolo 50 seg. L'articolo 84 seg. risponde alla volontà del Parlamento di sostenere specificatamente ed eccezionalmente le emittenti con partecipazione al canone.

Capoverso 1: analogamente alla promozione delle tecnologie conformemente all'articolo 51, le ecceденze servono a finanziare i costi di diffusione, sempre nella misura dell'80 per cento al massimo. Questi costi di diffusione comprendono in particolare l'ammortamento degli investimenti effettuati dagli operatori di rete, i costi per la manutenzione della rete, la tecnica, l'informatica, l'amministrazione, la pianificazione e le misure di comunicazione e di marketing. Inoltre, sono finanziati investimenti delle emittenti nei loro studi, a condizione che questi impianti siano necessari per prepararsi all'adozione delle nuove tecnologie (attualmente DAB+).

Si parte dal principio che a causa del passaggio dalla diffusione analogica su OUC a quella digitale DAB+ le emittenti radiofoniche necessiteranno di più fondi rispetto a quelle televisive (art. 85). Durante alcuni anni le emittenti radiofoniche dovranno trasmettere il loro segnale mediante due tecnologie di diffusione (simulcast), una situazione che genera ingenti costi. Di conseguenza si parte dal principio che dei 30 milioni a disposizione, fino a due terzi saranno assorbiti dalle radio.

Questo sussidio è di durata limitata e serve ad accelerare il processo di digitalizzazione. Per il resto vigono le disposizioni conformemente all'articolo 50 seg.

In base alle stime si può partire dal presupposto che nei prossimi anni le 12 radio commerciali e le 9 radio complementari senza scopo di lucro dovranno sostenere costi di diffusione annui DAB+ dell'ordine di 3 milioni di franchi (base: prezzi attuali sulle piattaforme per una diffusione a livello di regione linguistica [radio commerciali nella Svizzera romanda e in Ticino], una diffusione regionale [radio commerciali nella Svizzera tedesca] o per la diffusione negli agglomerati [radio complementari nella Svizzera romanda e nella Svizzera tedesca]). Se viene finanziato l'80 per cento dei costi di diffusione, ciò rappresenta un contributo alla promozione di circa 2,4 milioni di franchi all'anno. Partendo dai mezzi a disposizione, ossia 30 milioni di franchi per la digitalizzazione della radio e della televisione, un sostegno di questa portata può essere assicurato per diversi anni. I costi supplementari per la digitalizzazione delle radio con partecipazione al canone sono attenuati.

Capoverso 2: come nell'ordinanza vigente, il DATEC definisce le spese computabili (cfr. vigenti art. 50 cpv. 2 LRTV in combinato disposto con l'art. 12 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione, RS 784.401.11).

Il rinvio al capoverso 3 significa soprattutto che i contributi alla promozione sono assegnati su domanda, che viene effettuata una riduzione lineare se i mezzi a disposizione non bastano e che è applicabile la legge sui sussidi.

Eccedenze destinate alle tecniche digitali di produzione televisiva (Art. 85)

La digitalizzazione rappresenta una grande sfida anche per le emittenti televisive regionali nell'ambito della domanda di HD o risoluzioni ancora migliori, del passaggio alla HbbTV, ecc.

Come per la digitalizzazione delle radio, anche in questo caso il contributo ammonterà al massimo all'80 per cento delle spese computabili (cpv. 1).

Capoverso 2: nella sua ordinanza il DATEC preciserà le modalità di produzione degne di promozione. In relazione per esempio al completamento del ciclo HD o di standard successivi all'HD, all'integrazione dell'HbbTV, agli investimenti legati al sottotitolaggio o investimenti nuovi o sostitutivi che permettono e ottimizzano il workflow digitale.

Partendo dal fatto che un'emittente televisiva regionale spende in media 250 000 franchi all'anno per investimenti nel settore della produzione tecnica, per tutte e 13 le emittenti si tratterebbe al massimo di 3,25 milioni di franchi. Il contributo alla promozione ammonterebbe così a 2,6 milioni di franchi al massimo. Partendo dai mezzi a disposizione, circa 30 milioni di franchi per la digitalizzazione della radio e della televisione, un sussidio di tale portata può essere garantito per diversi anni.

Il rinvio al *capoverso 3* significa soprattutto che i contributi alla promozione sono assegnati su domanda, che è prevista una riduzione lineare se i messi a disposizione non bastano e che è applicabile la legge sui sussidi.

2.3 Revisione parziale dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione del 10 giugno 2016 – Rapporto esplicativo

Periodo di promozione di nuove tecnologie di diffusione (art. 11)

In quanto finanziamento iniziale, il sostegno finanziario è limitato nel tempo. Da una parte l'articolo 50 capoverso 3 ORTV limita il periodo di finanziamento per un'unica emittente a dieci anni (periodo di sostegno individuale). Dall'altra, indipendentemente dall'entrata sul mercato di un'emittente, il sostegno finanziario deve in linea di massima terminare se la diffusione di apparecchi di ricezione adeguati e la fruizione da parte del pubblico hanno raggiunto un livello da permettere all'emittente di finanziare tramite il mercato il proprio programma. I criteri scelti al capoverso 1 in merito alla diffusione e alla fruizione effettiva di apparecchi atti alla ricezione sono già definiti all'articolo 50 capoverso 2 ORTV. Per la valutazione di questi criteri sono disponibili dati appropriati rilevati nel quadro delle regolari indagini rappresentative riguardo al possesso di apparecchi di ricezione e alla fruizione delle diverse tecnologie di radiodiffusione (cpv. 2).

Spese computabili per lo sviluppo di nuove tecnologie di diffusione (art. 12)

L'articolo 84 ORTV sancisce che le emittenti OUC con partecipazione al canone beneficiano di un sostegno particolare. Oltre ai costi di diffusione, secondo l'articolo 84 capoverso 1 ORTV vengono finanziati anche gli investimenti sostenuti dalle emittenti radiofoniche con partecipazione al canone per l'approntamento di segnali di trasmissione T-DAB, sempre nella misura dell'80 per cento al massimo. Le tecnologie di approntamento devono soddisfare gli standard riconosciuti a livello internazionale. Si tratta in particolare di servizi dati che semplificano agli ascoltatori la scelta della modalità di diffusione (meccanismo service-following), una guida elettronica del programma (electronic programm guide, EPG), la visualizzazione dei programmi radiofonici e i servizi supplementari per il traffico (traffic announcement e TPEG [transport protocol experts group, omonimo gruppo di standard per la trasmissione di informazioni stradali per la radio digitale, attualmente TPEG2]).

Tecniche di produzione televisiva degne di promozione (art. 13)

Le emittenti dei programmi televisivi regionali titolari di una concessione sono sostenute nei loro investimenti in mezzi di produzione digitali, a condizione che questi servino all'adempimento del mandato di prestazioni. Sono degni di promozione in particolare gli investimenti tesi a migliorare la qualità audiovisiva dei contenuti di programma (ad es. HD o risoluzioni ancora migliori), a sostenere il plurilinguismo nelle lingue nazionali, a mettere a disposizione i contenuti per una riutilizzazione a livello nazionale da parte di altre emittenti e ad arricchire i contenuti di programma tramite servizi abbinati (ad es. HbbTV). Occorre garantire che siano sostenute solo quelle tecnologie che presentano già un potenziale di diffusione e di fruizione adeguato sul piano della ricezione.